

REGOLAMENTO
PER L'ANNO ACCADEMICO **2025/2026**

PER STUDENTI

IMMATRICOLATI E REISCRITTI

AI CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA

Il Consiglio di Amministrazione – sentite le strutture didattiche competenti – delibera annualmente in merito al numero programmato di iscrizioni per ogni corso di studi. Il Consiglio di Amministrazione annualmente determina, altresì, le modalità e gli importi da versare necessari all'iscrizione.

Il presente Regolamento è suddiviso in sette sezioni e tre appendici:

- Sezione 1: si rivolge agli studenti, di cittadinanza italiana ed estera il cui nucleo familiare risieda in Italia ove produca reddito e patrimonio, immatricolati o reiscritti all' A.A. 2025/2026
- Sezione 2: assegnazione della fascia contributiva.
- Sezione 3: si rivolge agli studenti di cittadinanza straniera, il cui nucleo familiare risieda all'estero, ove produca reddito e patrimonio, immatricolati o reiscritti all'A.A. 2025/2026
- Sezione 4: si rivolge agli studenti, di cittadinanza italiana ed estera, provenienti da un altro ateneo
- Sezione 5: si rivolge agli studenti fuori corso
- Sezione 6: normativa iscrizioni
- Sezione 7: rinuncia agli studi
- Appendice 1: guida all'ISEE per prestazioni universitarie A.A. 2025/2026
- Appendice 2: Tasse e oneri di funzionamento iscrizioni studenti in corso all'A.A. 2025/2026
- Appendice 3: Tasse e oneri di funzionamento iscrizioni fuori corso all'A.A. 2025/2026

SEZIONE 1 – SISTEMA DI CONTRIBUZIONE

1.1 - STUDENTI INTERESSATI

Questo sistema di contribuzione si applica a tutti gli studenti di cittadinanza italiana ed estera il cui nucleo familiare risieda in Italia ove produca reddito e patrimonio, immatricolati o reinscritti all' A.A. 2025/2026.

1.2 - SISTEMA DI CONTRIBUZIONE

Il sistema di contribuzione è costituito da una parte fissa e da una parte variabile:

- **PARTE FISSA: COSÌ COMPOSTA**
contributo di iscrizione € 200,00
- **PARTE VARIABILE: COSÌ COMPOSTA**
Oneri di funzionamento: *variabili in relazione alla fascia ISEE universitaria di appartenenza.*

L'Istituto applica un sistema a quattro fasce per la determinazione delle tasse di iscrizione e degli oneri di funzionamento.

1.3 - IMPOSTE

Al sistema di contribuzione, indicato al punto 1.2, devono essere aggiunte le seguenti imposte regionali e statali:

Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario	€ 140,00
Imposta di Bollo	€ 16,00
<hr/>	
Totale imposte	€ 156,00

1.4 - AGEVOLAZIONI

1. Per studenti con redditi/patrimonio sotto la soglia dei 12.000,00 € che abbiano conseguito all'Esame di Stato una votazione di almeno 75/100 è prevista una fascia tariffaria base (Fascia Zero).
2. Per ciascun componente del nucleo familiare successivo al primo, fiscalmente a carico ed iscritto presso la SSML Carlo Bo, viene riconosciuto, laddove richiesto entro il 28/02/2026, un esonero parziale della parte variabile delle tasse e contributi pari al 15% (quindici per cento); l'imposta di bollo da € 16,00 la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (€ 140,00) e il contributo di iscrizione (€ 200,00) sono da versare integralmente.

In coerenza con la Legge 30 marzo 1971 n. 118 (art. 12 e 30) e successive modificazioni ed integrazioni, la SSML Carlo Bo garantisce ai richiedenti il seguente esonero parziale:

- 1) 30% della parte variabile delle tasse e oneri unicamente per le fasce autodeterminate ed accertate zero e prima, con l'esclusione della tassa d'iscrizione annua da versare totalmente, a studenti "mutilati ed invalidi civili superiori ai due terzi".
- 2) 30% della parte variabile delle tasse e oneri unicamente per le fasce autodeterminate ed accertate zero e prima, con l'esclusione della tassa d'iscrizione annua da versare totalmente, a studenti figli di genitori inabili totalmente al lavoro e beneficiari di pensione d'inabilità.

Gli studenti invalidi, di cui al punto 1 e 2, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio universitario (€ 140,00); restano da versare integralmente l'imposta di bollo (€ 16,00) e il contributo di iscrizione (€ 200,00).

Per qualsiasi altra condizione prevista dalla Legge sopra citata si applica il punto 2.

Gli esoneri parziali sopra indicati non sono cumulabili tra loro con l'esonero previsto dal D.Lgs. n. 68/2012 per gli studenti idonei all'assegnazione della Borsa di studio regionale per l'A.A. 2025/2026.

Nel caso in cui lo studente risultasse assegnatario di più esoneri, prevarrà l'esonero più favorevole.

1.5 - NORME E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati utilizzando i MAV scaricabili dalla pagina riservata allo studente sul portale ESSE3 della SSML Carlo Bo.
NOTA IMPORTANTE: i MAV devono essere pagati tassativamente entro e non oltre la data indicata sul bollettino per evitare l'applicazione delle penali per ritardato pagamento.
- Lo studente deve corrispondere alla SSML Carlo Bo l'importo complessivo di tasse e oneri secondo le scadenze e modalità indicate e definite dal CDA della SSML Carlo Bo, riportate nella tabella TASSE E ONERI per fasce di contribuzione e sui relativi MAV;
- Per i pagamenti effettuati in ritardo saranno applicate le seguenti penali: € 50,00 per importi inferiori a € 1.000,00 e € 100,00 per importi pari a o superiori a € 1.000,00.
Le penali vengono eventualmente addebitate a partire dal pagamento della 2° Rata (consultare pagina 16)

SEZIONE 2 – ASSEGNAZIONE DELLA FASCIA CONTRIBUTIVA

Al momento dell'immatricolazione e della reiscrizione gli studenti saranno collocati d'ufficio nella fascia massima di contribuzione (terza).

Per ottenere l'attribuzione ad una fascia di contribuzione che non sia la massima (terza), gli studenti dovranno munirsi in tempo utile di **un'Attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e del D.M. 07/11/2014, la cui data di sottoscrizione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sia successiva al 01/01/2025.

In appendice al presente regolamento (all. 1) è disponibile la Guida all'ISEE per prestazioni universitarie per l'A.A. 2025/2026, della quale si raccomanda un'attenta lettura.

Gli studenti che ritengono di poter essere assegnati a fasce diverse rispetto alla massima (terza), dovranno caricare su Esse3 entro e non oltre il 17/10/2025 l'attestazione ISEE/2025 completa di tutte le pagine in formato PDF, accedendo a: Menù > Carriera > Caricamento documenti.

Decorso il termine del 17/10/2025 non sarà possibile - per nessun motivo - accettare richieste di assegnazione ad altra fascia contributiva, fatti salvi i casi di immatricolazione o reiscrizione tardiva, autorizzati dal Direttore, oltre i termini previsti. Eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Scuola dovrà essere consegnata entro i termini concordati in occasione di tale richiesta. **Lo studente sarà comunque lasciato, d'ufficio, in fascia massima di contribuzione (terza)** ove non produca l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Scuola.

Nel caso di richiesta di attribuzione ad una fascia di contribuzione inferiore alla terza, la Scuola provvederà al controllo formale delle Attestazioni ISEE universitarie, verificando con l'interessato e/o presso le sedi competenti, nei modi più opportuni, la completezza e la veridicità della documentazione prodotta e la composizione del nucleo familiare convenzionale.

La Scuola potrà procedere al previsto scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria e con altri Enti pubblici interessati (Regioni, Comuni, ecc.), anche avvalendosi delle possibilità di accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria. Quanto sopra ai sensi della legge n. 15/1968 e del D.P.R. n. 445/2000, che prescrivono il controllo delle autocertificazioni rese dai cittadini.

In esito ai controlli, svolti anche in seguito all'assegnazione della fascia contributiva, che evidenziassero la non veridicità del contenuto della Dichiarazione Sostitutiva Unica, conseguirà:

- > l'attribuzione d'ufficio della fascia massima di contribuzione (terza);
- > il venir meno della regolarità amministrativa della posizione dello studente e degli atti di carriera nel frattempo avvenuti.

Tale attività di accertamento e l'eventuale recupero di importi dovuti ed insoluti, possono essere esercitati nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

RICORSI

Gli studenti che, avendo richiesto nei termini previsti per l'assegnazione di una fascia contributiva inferiore alla massima, riterranno di essere stati assegnati a fascia di contribuzione non corretta, potranno presentare ricorso, scritto e motivato, presso l'Ufficio Tasse e Contributi entro il 31/12/2025.

MORA per ACCETTAZIONE ISEE CON PRESENTAZIONE TARDIVA

Agli Studenti che presenteranno l'Attestazione ISEE in ritardo rispetto alle scadenze espresse in questo Regolamento, verrà applicata una **mora** corrispondente ai seguenti importi:

- per un ritardo entro i 30 giorni (di calendario) verrà applicata una mora di 50€
- per un ritardo oltre i 30 giorni (di calendario) verrà applicata una mora di 100€

SEZIONE 3 – STUDENTI STRANIERI

Gli studenti di cittadinanza straniera, il cui nucleo familiare risieda e produca reddito e patrimonio all'estero, che si immatricoleranno o reiscriveranno nell'anno accademico 2025/2026 usufruiranno di una fascia contributiva unica di € 3.400,00=, da versare integralmente all'atto dell'iscrizione.

Tale importo comprende sia il contributo di iscrizione di € 200,00 (parte fissa), sia la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (€ 140,00).

È da aggiungere, invece, alla fascia contributiva unica di € 3.400,00 l'imposta di bollo di € 16,00.

All'atto dell'immatricolazione gli studenti stranieri dovranno allegare on-line il proprio diploma di scuola media superiore, tradotto e munito di dichiarazione sul suo valore, ai fini dell'ammissione alle università del Paese di origine oppure il diploma di laurea con tutte le votazioni conseguite e la durata degli studi, entrambi tradotti e muniti di dichiarazione di valore, in aggiunta a eventuali programmi di studio per il riconoscimento di esami.

Non appena in possesso delle credenziali riservate, dovranno accedere a Esse3 e caricare i documenti in formato PDF su Menù > Carriera > Caricamento documenti.

SEZIONE 4 – STUDENTI PROVENIENTI DA UN ALTRO ATENEO

Fermo restando quanto esplicitato nelle SEZIONI 1, 2, 3, gli studenti provenienti da un altro ateneo dovranno allegare on-line copia della domanda di rinuncia/foglio di congedo o domanda di trasferimento.

SEZIONE 5 - STUDENTI FUORI CORSO

All'atto dell'iscrizione gli studenti Fuori Corso devono indicare alla segreteria didattica il tipo di fuori corso, a cui accedono, tra i 4 previsti e specificati nel modulo presente sul sito.

La segreteria provvederà ad attivare l'iscrizione dello studente all'anno accademico 2025/2026 e l'Ufficio Tasse genererà il bollettino MAV per il pagamento delle tasse.

L'iscrizione al Fuori Corso si intende perfezionata solo ed esclusivamente a fronte dell'incasso del corrispettivo dovuto (o della prima rata per i F.C. articolati in molteplici rate).

SEZIONE 6 – NORMATIVA ISCRIZIONI

Lo studente prende atto e concorda:

- a) che il Comitato Direttivo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo (di seguito 'SSML'), su delega del Consiglio di Amministrazione, stabilisce il numero dei corsi e gli insegnamenti da attivare, nei limiti delle norme vigenti, nonché il numero minimo delle iscrizioni per l'avvio di ciascun Corso; per ogni Corso avviato la Scuola garantirà, nell'arco dei tre anni dello stesso, gli insegnamenti previsti dal D.M. n. 38 del 10.1.2002 o altra norma vigente;
- b) che l'efficacia dell'iscrizione al primo anno accademico del Corso è subordinata alla condizione sospensiva del raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni agli anni stessi fissato dal Comitato Direttivo della SSML all'atto della istituzione del Corso; in caso di mancata realizzazione della condizione la SSML si impegna a restituire l'acconto da Lei versato allorché si siano chiuse le iscrizioni, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto;
- c) che la SSML, facente parte della Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori deve per legge pareggiare annualmente costi e ricavi e quindi, poiché all'inizio dell'Anno Accademico essa assume con

- docenti obbligazioni per l'intero anno, deve anche avere la certezza di incassare dagli iscritti le tasse scolastiche e gli oneri al fine di coprire detti costi;
- d) che per i motivi indicati a punto c), e considerato che l'impegno della SSML di svolgere il Corso è per tutta la sua durata triennale, l'iscrizione all'anno di corso alla Scuola è impegnativa per lo studente per l'intero anno: lo studente, in caso di suo recesso per qualsiasi causa, ivi compresi motivi di salute, motivi di carattere familiare e personale e motivi di lavoro, dovrà comunque corrispondere le tasse e gli oneri dovuti per l'intero Anno Accademico e per gli insegnamenti a cui si sia iscritto;
 - e) di essere a conoscenza che è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore appartenenti ad atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche esteri, a condizione che i corsi di laurea, triennale o magistrale, appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, non siano entrambi a frequenza obbligatoria e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, previa valutazione del piano degli studi da parte della Scuola.
 - f) Gli studenti che si immatricolano prima di aver conseguito il diploma di maturità sono ammessi "con riserva". Questi studenti sono tenuti a confermare, entro l'inizio dell'anno accademico, il conseguimento del diploma di maturità tramite i Servizi di Segreteria Studenti accessibili dall'area riserva del sito.
 - g) gli studenti che, pur avendo conseguito il diploma di maturità, non confermano nei termini e con le modalità sopra indicate, non hanno diritto al rimborso della rata versata.

Con la presa visione della presente il/la richiedente accetta esplicitamente anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. (condizioni generali di contratto). le clausole: a) (condizione sospensiva); b) (insegnamenti); d) (rinuncia facoltà di recesso).

In relazione all'avvenuta iscrizione presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo ed ai diversi insegnamenti per l'Anno Accademico 2025/2026, lo studente si impegna a versare in ogni caso, anche quindi in caso di suo recesso, le tasse e gli oneri di funzionamento, determinati in base al valore ISEE per prestazioni universitarie dello studente.

Si impegna altresì al pagamento degli importi previsti per le altre lingue ed insegnamenti, a cui lo studente dovesse iscriversi durante l'Anno Accademico 2025/2026, nonché al pagamento dei diritti e contributi previsti nel caso di trasferimento, di rinuncia agli studi, contributo di diploma, ecc.

Da altresì atto di aver preso visione dell'informativa in materia di dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento da parte della Fondazione SSIT dei propri dati anche sensibili nei termini specificati nella informativa, e, quindi, esprime il consenso al trattamento finalizzato ad usi scolastici, amministrativi e fiscali.

Acconsente, altresì, che i dati possano anche essere trasmessi a terzi (centri elaborazione dati, consulenti, enti di previdenza ed assistenza, organizzazioni sindacali, ecc.) per le finalità sopra indicate.

SEZIONE 7 – RINUNCIA AGLI STUDI

- Gli iscritti alla SSML Carlo Bo possono rinunciare in qualunque momento al proseguimento degli studi, manifestando in modo chiaro ed esplicito la propria volontà con atto scritto.
- La rinuncia è irrevocabile; essa non esclude la possibilità di ottenere una nuova immatricolazione anche allo stesso corso di studi. Il Comitato Direttivo della SSML Carlo Bo, secondo criteri da esso stabiliti, verificherà ai fini di un eventuale riconoscimento la non obsolescenza dei crediti precedentemente acquisiti.
- In caso di rinuncia agli studi, lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione della tassa e dei contributi versati. Egli è tenuto a corrispondere l'intero ammontare della tassa e dei contributi per l'anno di iscrizione.

APPENDICE 1 - GUIDA ALL'ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE A.A. 2025/2026

1. COSA È L'ISEE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito denominato ISEE, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica e patrimoniale di coloro che presentano richiesta di prestazioni sociali agevolate (benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio universitario) o di accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (determinazione delle tasse e dei contributi universitari).

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M. 07/11/2014), entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. Tale normativa ha definito diverse tipologie di ISEE: in particolare, per la richiesta di benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio e per la determinazione di una fascia contributiva universitaria agevolata e/o diversa dalla massima, è necessario calcolare **l'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, che non coincide necessariamente con l'ISEE ordinario.

Lo studente richiedente prestazioni agevolate, nell'ambito del Diritto allo studio o per l'attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata, dovrà essere in possesso, in tempo utile e nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi Bandi di concorso e Regolamenti, di un'**attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) nella sua versione estesa (non nella versione MINI) rilasciate in base alla normativa vigente.

La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno solare.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE.

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la D.S.U. è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

2. COME SI CALCOLA L'ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF ad eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità (D.L. n. 42/2016, art. 2 sexies, comma a), percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza). $ISEE = (\text{somma redditi al netto delle franchigie}) + 20\% (\text{somma patrimoni al netto delle franchigie}) / \text{Parametro della scala di equivalenza}$

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore e figli minori.

Per l'A.A. 2025/2026 i redditi e i patrimoni a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2023.

Le informazioni complete relative all'ISEE sono reperibili nel sito www.inps.it.

Lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. in via telematica direttamente all'INPS, collegandosi al sito www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi on line" – "Servizi per il cittadino", al quale il cittadino potrà accedere utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

La D.S.U. può essere presentata anche ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max 15 giorni). Pertanto, è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo (es. INPS-ISEE-2023-XXXXXXXX-00) e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alle scadenze previste

per l'inserimento dei dati on line necessari al completamento della domanda di borsa di studio o di attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata. Saranno considerate valide solo Attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della D.S.U. sia successiva al 01/01/2025.

Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un'ISEE universitaria in corso di validità, così come la presenza di annotazioni relative a omissioni e difformità riscontrate nell'Attestazione ISEE, comporterà l'esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti, nonché l'assegnazione della fascia contributiva universitaria massima.

3. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE UNIVERSITARIA

Devono richiedere il calcolo dell'ISEE per prestazioni universitarie tutti gli studenti, italiani o stranieri, **residenti in Italia**, titolari di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni in Italia, che intendono richiedere prestazioni agevolate nell'ambito del Diritto allo studio universitario o l'attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata e/o diversa dalla massima. Il calcolo dell'ISEE deve essere richiesto anche in tutti i casi in cui vi siano redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

4. QUALI DATI E DOCUMENTI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

Le informazioni contenute nella D.S.U. necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e in parte autocertificate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi al reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U.), di cui reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.
2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF ed erogati direttamente da INPS.
3. Sono da autocertificare:
 - i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare, rilevati alla data di presentazione della D.S.U.;
 - i dati relativi alla casa di abitazione, se di proprietà o in locazione o altro, rilevati alla data di presentazione della D.S.U.;
 - i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati, compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli) rilevati al 31 dicembre del secondo anno solare precedente alla data di presentazione della D.S.U.;
 - i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, partecipazioni azionarie, masse patrimoniali, contratti di assicurazione sulla vita, valore del patrimonio netto aziendale, ecc.); saldo contabile al 31 dicembre dell'anno solare precedente e valore della giacenza media annua del secondo anno solare precedente alla data di presentazione della D.S.U.;
 - i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti ad imposta IMU, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero, riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U.;
 - gli assegni periodici percepiti e/o corrisposti per il mantenimento dei figli;
 - gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della D.S.U.

È utile produrre al CAF la seguente documentazione:

- codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare;
- certificazioni di redditi (Mod. Unico, 730, Certificazione Unica) riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U.;
- certificazioni di redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, di redditi esenti da imposta, di redditi da lavoro prodotti all'estero, riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U.;
- eventuale dichiarazione IRAP;
- visure catastali di fabbricati e terreni di proprietà, qualora le rendite catastali non fossero rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi;
- prospetto per il calcolo del patrimonio netto aziendale, per chi possiede redditi da partecipazione in società o redditi da impresa individuale in contabilità ordinaria o semplificata;
- certificazione dell'eventuale condizione di disabilità di uno o più componenti del nucleo familiare;
- dichiarazione del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno solare precedente e della giacenza media annua dell'anno solare precedente rilasciata dall'Istituto bancario e/o postale di cui si è clienti;
- eventuale dichiarazione, rilasciata dall'Istituto di credito, attestante la quota capitale residua al 31 dicembre del secondo anno solare precedente, del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione;
- l'eventuale copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione, se la casa di abitazione è in affitto;
- eventuale sentenza legale di separazione o divorzio e quietanze dei versamenti percepiti o corrisposti per il mantenimento dei figli.

5. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, art. 3, art. e art. 8 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

I genitori dello studente richiedente, che hanno diversa residenza anagrafica, se coniugati, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico del coniuge residente in Italia; se titolare di reddito, dovrà indicare il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito. I genitori coniugati dello studente richiedente, che hanno diversa residenza anagrafica, costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del Codice di Procedura Civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.

Attenzione: a differenza della previgente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi considerati e non quello al momento della sottoscrizione della D.S.U.. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Ai fini del calcolo ISEE universitario, l'art. 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni. Pertanto, il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- c) è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
- d) è escluso dalla potestà sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile;
- e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, si trovi in una delle condizioni a) o b) sopra riportate e non si trovi in una delle condizioni c), d) o e) sopra riportate, all'ISEE del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una componente aggiuntiva calcolata sul genitore non convivente.

6. L'ISEE CORRENTE

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la D.S.U. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi dell'anno solare precedente. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente. Lo studente non coniugato, non convivente o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate precedentemente), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU¹ e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi.

A titolo chiarificatore si precisa, dunque, che lo studente non è considerato autonomo ai fini ISEE, se:

- pur non abitando con i genitori da almeno 2 anni dalla data di presentazione della DSU, risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine;
- pur risiedendo in un alloggio non di proprietà di un membro della propria famiglia (es. vive in affitto presso abitazione di terzi), non dispone di adeguata capacità di reddito, oppure risiede in tale abitazione da meno di due anni dalla data di presentazione della DSU;
- dispone di adeguata capacità di reddito e risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre, oppure risiede fuori dalla casa di abitazione del nucleo da meno di due anni dalla data di presentazione della DSU.

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di **studente coniugato**. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge, verrà integrato nel nucleo familiare d'origine, senza il coniuge.

Problemi tecnici

Per problemi tecnici e per ulteriori chiarimenti si prega di contattare l'indirizzo e-mail fasce.contribuzione@ssmlcarlobo.it indicando:

- nell'oggetto: matricola, cognome e nome;
- nel testo: il motivo della richiesta, oltre ad un recapito telefonico per un eventuale contatto.

¹ In base alle modifiche previste dal comma 338 della Legge di Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 del 30.12.2020, entrata in vigore il 01.01.2021, si prevede che il requisito della residenza fuori dalla famiglia di origine si calcoli per i due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica – DSU - e non più rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.

APPENDICE 2 – TASSE E ONERI DI FUNZIONAMENTO A.A. 2025/2026

A. STUDENTI IN CORSO

TASSE E ONERI DI FUNZIONAMENTO PER FASCIA ISEE prestazioni diritto allo studio universitario

Descrizione	fascia zero ISEE fino a € 12.000,00 e voto maturità di almeno 75/100	1^a fascia ISEE fino a € 20.000,00	2^a fascia ISEE da € 20.000,00 a € 41.000,00	3^a fascia ISEE oltre € 41.000,00
Tassa d'iscrizione annua	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri di funzionamento	€ 2.030,00	€ 3.030,00	€ 4.530,00	€ 5.730,00
Totale tasse e contributi	€ 2.230,00	€ 3.230,00	€ 4.730,00	€ 5.930,00

Agli importi dovuti alla Scuola vanno aggiunte le tasse regionali per il Diritto allo studio universitario di € 140,00 e l'imposta di bollo di € 16,00 e, per le sole immatricolazioni, i € 30,00 per l'ammissione al colloquio di valutazione. Di seguito la suddivisione in rate del complessivo da pagare, già ridotto per gli immatricolati dei € 30,00 pagati in precedenza per il colloquio di valutazione:

RATE E SCADENZE PAGAMENTI

Rate	Descrizione e data di scadenza della rata per il pagamento	fascia zero di reddito/patrimonio importi in €	1^a fascia di reddito/patrimonio importi in €	2^a fascia di reddito/patrimonio importi in €	3^a fascia di reddito/patrimonio importi in €
1 ^a	All'atto dell'iscrizione (*)	€ 916,00	€ 916,00	€ 916,00	€ 916,00
2 ^a	Rata entro il 30/11/2025	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.600,00	€ 2.100,00
3 ^a	Rata entro il 31/01/2026	€ 300,00	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.000,00
4 ^a	Rata entro il 31/03/2026	€ 300,00	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.000,00
5 ^a	Rata entro il 28/04/2026	€ 270,00	€ 470,00	€ 770,00	€ 1.070,00
	TOTALE RATE	€ 2.386,00	€ 3.386,00	€ 4.886,00	€ 6.086,00

Per il pagamento delle rate dovranno essere utilizzati i bollettini MAV che verranno emessi nel sistema gestionale utilizzato dalla SSML Carlo Bo, ciò consentirà il pagamento nel rispetto delle scadenze stabilite.

L'iscrizione si intende perfezionata solo dopo il pagamento del MAV della 1^a rata. Ogni ritardato pagamento delle rate successive a quella d'iscrizione comporta, oltre al blocco di tutte le attività didattiche e amministrative, l'addebito di una penale, pari a € 50,00 per il singolo pagamento inferiore a € 1.000,00 ed a € 100,00 per gli importi superiori.

APPENDICE 3 – TASSE E ONERI DI FUNZIONAMENTO A.A. 2025/2026

B. STUDENTI FUORI CORSO

TASSE E ONERI DI FUNZIONAMENTO

Descrizione	Importo unificato
Fuori Corso 1	€ 2.500,00
Fuori Corso 2	€ 2.200,00
Fuori Corso 3	€ 1.700,00
Fuori Corso 4	€ 1.400,00

RATE E SCADENZE PAGAMENTI

Rate	Descrizione e data di scadenza della rata per il pagamento	Importo rate
1 ^a	All'atto dell'iscrizione (*)	€ 1.416,00
2 ^a	Rata entro il 31/01/2026	€ 700,00
3 ^a	Rata entro il 31/03/2026	€ 400,00
Totale		€ 2.516,00
<hr/>		
1 ^a	All'atto dell'iscrizione (*)	€ 1.416,00
2 ^a	Rata entro il 31/01/2026	€ 500,00
3 ^a	Rata entro il 31/03/2026	€ 300,00
Totale		€ 2.216,00
<hr/>		
1 ^a	All'atto dell'iscrizione (*)	€ 1.416,00
2 ^a	Rata entro il 28/04/2026	€ 300,00
Totale		€ 1.716,00
<hr/>		
1 ^a	All'atto dell'iscrizione (*)	€ 1.416,00
2 ^a	Rata entro il 28/04/2026	0
Totale		€ 1.416,00

(*) L'importo complessivo è comprensivo della tassa regionale per il Diritto allo studio universitario di € 140,00, della tassa d'iscrizione di € 200,00 e dell'imposta di bollo di € 16,00.

Ogni ritardato pagamento delle rate successive a quella di reinscrizione comporta, oltre al blocco di tutte le attività didattiche e amministrative, l'addebito di una penale, pari a € 50,00 per il singolo pagamento inferiore a € 1.000,00 ed a € 100,00 per gli importi superiori.

DEFINIZIONI FUORI CORSO A.A. 2025/2026

Lo studente che al termine del periodo di studi triennale non ha completato il percorso didattico previsto dal Piano di Studi, è considerato fuori corso secondo la seguente casistica:

- **F.C. 1** - Studenti in difetto di esami rispetto alle attività formative vincolate e di frequenza ai laboratori della Mediazione Linguistica.
- **F.C. 2** - Studenti in difetto solo dei laboratori della Mediazione Linguistica, ma che hanno superato tutti gli esami delle attività formative vincolate.
- **F.C. 3** - Studenti in difetto di esami rispetto alle attività formative vincolate e alla prova finale;
- **F.C. 4** - Studenti in difetto della sola prova finale.

Per il pagamento delle rate dovranno essere utilizzati i bollettini MAV che verranno emessi nel sistema gestionale utilizzato dalla Scuola, ciò consentirà il pagamento nel rispetto delle scadenze stabilite.

La reiscrizione si intende perfezionata solo dopo il pagamento del MAV della 1a rata.

DIPLOMA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA

- All'atto dell'iscrizione alle prove finali di diploma triennale:
 - versamento per diritti di segreteria e compilazione del diploma triennale € 50,00.
 - una marca da bollo da € 16,00
- All'atto del rilascio del diploma triennale:
 - una marca da bollo da € 16,00.

L'Ufficio Tasse genererà, su Esse3, un apposito MAV da € 82,00 per il versamento della tassa di diploma.